

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 14/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 marzo 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato tra i quali è compreso l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (E.P.A.P.);

vista la determinazione n. 30 del 28 marzo 2008 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Orietta Lucchetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPA) per gli esercizi 2007-2008-2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2007 al 2009 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Orietta Lucchetti

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 29 marzo 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSI-
STENZA PLURICATEGORIALE (EPAP) PER GLI ESERCIZI 2007-2009

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo e regolamentare - Cenni	»	14
2. Organizzazione	»	15
2.1. Costo degli organi di governo e di controllo	»	16
3. Personale	»	19
3.1. Compensi per consulenze professionali	»	19
4. Prestazioni statutarie	»	22
5. Consistenza numerica degli iscritti	»	24
6. Contribuzioni	»	25
7. Copertura delle rivalutazioni di legge	»	27
8. Prestazioni	»	30
9. Assetto amministrativo-contabile	»	32
10. Gestione finanziaria e patrimoniale	»	33
A) Aspetti generali	»	33
B) Bilanci 2007-2009	»	34
C) Indagine della Commissione parlamentare bicame- rale	»	34
11. Conto economico	»	36
11.1 Ricavi	»	38
11.2 Costi	»	40
12. Stato patrimoniale	»	44
12.1 Attività	»	46
12.2 Passività	»	48
13. Bilancio tecnico	»	51
14. Considerazioni conclusive	»	53

PAGINA BIANCA

Premessa

Con questa relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte riferisce sulla gestione dell'EPAP (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale) per gli esercizi 2007 - 2009. La precedente relazione sulla gestione dell'esercizio 2006 è stata deliberata in data 15 aprile 2008 (Determinazione n.34/2008).¹

Il controllo è stato eseguito attraverso l'esame della documentazione di bilancio, delle deliberazioni degli organi collegiali di amministrazione e di revisione nonché attraverso gli atti e le notizie acquisite a seguito dell'istruttoria.

La presente relazione estende le analisi ai fatti di maggior rilievo, intervenuti sino a data corrente.

¹ Cfr. Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc XV, n. 4.

1. Quadro normativo e regolamentare - Cenni

Il quadro delle norme che disciplinano l'attività previdenziale dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP), avente personalità giuridica privata, è delineato dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione") e dalle altre disposizioni contenute nella citata legge n. 335, che disciplinano, in particolare, il sistema "contributivo" applicato al modello di gestione previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo le modalità di attuazione stabilite dallo Statuto e dal regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente.

In virtù delle richiamate disposizioni di legge e delle norme statutarie e regolamentari, *l'EPAP ha il compito di curare l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatoria a favore degli iscritti*, e cioè degli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e forestale, di attuario, di chimico e di geologo, iscritti nei rispettivi Albi professionali, con i diritti e gli obblighi disciplinati dalle disposizioni che regolano l'organizzazione e le funzioni dell'Ente.

Accanto a tali funzioni, lo Statuto (art. 3) prevede la realizzazione di **forme pensionistiche complementari** e di **previdenza ed assistenza facoltative**, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'Ente può altresì attuare **trattamenti** di previdenza e di assistenza sanitaria **integrativi**, mediante la costituzione di specifiche gestioni autonome.

L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti dello Stato o di altri enti pubblici, in conformità con il d.lgs. 30 giugno 1994, n.509.

Lo Statuto dell'Ente, adottato per la prima volta in data 3 agosto 1999, è stato rinnovato ed approvato con Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 25 settembre 2009.

Anche il Regolamento di contabilità dell'EPAP è stato rinnovato ed approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 16 maggio 2007; le successive modifiche agli artt. 11 e 16 risultano approvate con nota del 5 marzo 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il covigilante Ministero dell'Economia e delle finanze.

2. Organizzazione

La struttura di governo dell'Ente, quale si desume dalle norme statutarie, è composta dai seguenti organi: a) Consiglio di indirizzo generale; b) Consiglio di amministrazione; c) Presidente; d) Collegio dei sindaci; e) Comitato dei delegati, tutti rinnovabili ogni cinque anni.

a) Il Consiglio di indirizzo generale

Il Consiglio di indirizzo generale è un organo collegiale elettivo, rinnovabile ogni cinque anni; ha funzioni di governo dell'Ente, consistenti nella determinazione delle direttive e degli obiettivi generali con riguardo alle funzioni previdenziali, alla nomina del Collegio sindacale, alla determinazione delle norme costitutive (Statuto e misure di previdenza), all'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci. Il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione e di revisione ed il rimborso delle spese per i componenti del Comitato dei delegati. Esso rappresenta, pertanto, **l'organo deliberante a livello più elevato**, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente.

I componenti del Consiglio di indirizzo generale sono scelti attraverso elezione diretta da parte degli iscritti. L'insediamento dell'attuale Consiglio è avvenuto nella seduta del 9 giugno 2010.

b) Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è un organo collegiale, composto da quattro membri e viene nominato dal Presidente su designazione del Consiglio di indirizzo generale; dura in carica cinque esercizi finanziari e a sua volta elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente dell'Ente. **È organo esecutivo**, che cura la gestione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo generale e secondo le direttive di coordinamento adottate dal Presidente dell'Ente stesso. Rientrano fra le competenze del Consiglio di amministrazione anche l'assunzione e la nomina del Direttore generale e la determinazione del suo trattamento economico.

c) Il Presidente

Il Presidente, che dura in carica cinque anni, ha la **rappresentanza legale dell'Ente** ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; assume con proprie determinazioni impegni ed obbligazioni già deliberati dal Consiglio, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari per il corretto funzionamento dell'Ente.

La nomina del Presidente è avvenuta in data 16 giugno 2010.

d) Il Collegio dei sindaci

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente, il Collegio dei sindaci ha durata triennale ed è nominato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale. Esso si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo - che presiede il Collegio - ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un membro effettivo ed un supplente scelti fra gli iscritti obbligatori all'Ente.

Attribuzioni e funzioni dell'organo sono regolate dalle norme del codice civile (artt. 2397 e 2403 e ss.), in quanto compatibili con le prescrizioni particolari che regolano la gestione dell'Ente.

La ricostituzione del Collegio dei sindaci è avvenuta con delibera del CIG n.8/2008 per la nomina del componente del Collegio da scegliersi tra gli iscritti obbligatori dell'Ente; la designazione degli altri due componenti di nomina ministeriale è datata 21 luglio 2008.

e) Il Comitato dei delegati

Per ogni categoria di professionisti che compone l'Ente pluricategoriale è prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 103 del 1996, la costituzione di un proprio Comitato, composto di tre membri, eletti nel rispettivo collegio elettorale, **con funzioni di impulso** nei confronti del Consiglio di amministrazione.

2.1. Costo degli organi di governo e di controllo

Nel seguente prospetto si riportano, distinti per singolo esercizio finanziario, i costi degli Organi di amministrazione e di controllo: